



**Nella scuola, con la scuola...**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO"**

Via Umbria 34 – tel/fax 0997352739 – 74121 TARANTO

Email: taic866003@istruzione.it- pec: taic866003@pec.istruzione.it- www.icsgboscotaranto.gov.it

C.F.: 90214520737 – C.M. TAIC866003 – Cod. univ: UFA6K2

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SAN GIOVANNI BOSCO"-TARANTO  
Prot. 0004690 del 20/09/2017  
06-09 (Uscita)

Taranto, 20.09.2017

Al Personale docente  
Al Personale non docente  
Al DSGA  
Al sito web della scuola

Oggetto: Tutela delle lavoratrici ai sensi del D.Lgs n. 151/2001.

- Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53";
- Visto che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata;

**si ricorda a tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.**

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D. Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01). Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6). Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art.20, D. Lgs. 151/01).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi alle rispettive attività lavorative.

Il Dirigente scolastico  
Dott. Nicola LATORRATA